

Equitalia

Direttiva 27 marzo 2008, n.12 (prot. n. 2008/2070)

Istruzioni applicative in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo.

RISCOSSIONE - RATEAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Alle società partecipate

1. Premessa

Facciamo seguito alla direttiva n. DSR/NC/2008/009 del 3 marzo u.s. per fornirvi alcune indicazioni in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo, comunicandovi, comunque, che le competenti strutture della Capogruppo stanno provvedendo a coordinare l'effettuazione degli interventi che si rendono necessari per adeguare i sistemi informativi alle recenti modifiche legislative.

Gli art. 19 del DPR n. 602 del 1973 e 26 del d.lgs. n. 46 del 1999, come modificati, rispettivamente, dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno attribuito agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali (con l'eccezione delle pene pecuniarie di cui all'art. 236, comma 1, del DPR 30 maggio 2002, n. 115), dalle agenzie istituite dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.

L'ambito di applicazione delle predette disposizioni si estende anche alle restanti entrate riscosse a mezzo ruolo, per le quali, tuttavia, è riconosciuta all'ente creditore la facoltà di adottare una diversa determinazione, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente.

Tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione, da parte del competente agente della riscossione, della relativa comunicazione.

Al riguardo, Vi facciamo presente che dovrete informare Equitalia Servizi Spa della ricezione, da parte Vostra, di comunicazioni di tal genere. Successivamente, la stessa Equitalia Servizi Spa costituirà una banca dati centralizzata, a Voi accessibile, contenente la lista degli enti creditori che hanno scelto di mantenere la titolarità del potere di rateazione delle somme da essi iscritte a ruolo.

Equitalia Servizi Spa provvederà, inoltre, ad indicarvi le modalità tecniche di gestione e consultazione della predetta banca dati e delle altre previste nella presente direttiva.

Accanto alle modifiche intervenute nella spettanza del potere di concedere la dilazione sono state, altresì, introdotte le seguenti variazioni della disciplina sostanziale della materia:

- il pagamento può essere dilazionato fino ad un massimo di 72 rate (art. 19, comma 1, DPR n. 602/1973);
- è venuta meno l'attuale impossibilità, per il debitore, di ottenere la rateazione dopo l'inizio della procedura esecutiva.

Permane, invece (cfr. art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973), per la rateazione degli importi superiori a 50.000 euro, l'obbligo di prestare garanzia in una delle seguenti forme:

- a) polizza fideiussoria;

b) fideiussione bancaria;

c) fideiussione rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. "confidi"), iscritti negli elenchi previsti dagli art. 106 e 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993);

d) ipoteca iscritta ex art. 77 del DPR n. 602/1973;

e) su autorizzazione del competente ufficio dell'ente creditore (cfr. punto 3.3.3), ipoteca volontaria di primo grado, concessa dal debitore o da un terzo per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo.

Pertanto, nella loro nuova formulazione, l'art. 19 del DPR n. 602/1973 e l'art. 26 del d.lgs. n. 46/1999, per i crediti iscritti in ruoli diversi dalle predette pene pecuniarie e dalle entrate degli enti che abbiano esercitato la facoltà di cui al nuovo comma 1-bis dello stesso art. 26 del DPR n. 602/1973, prevedono che il debitore in temporanea situazione di obiettiva difficoltà possa chiedere all'agente della riscossione la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili (ciascuna scadente alla fine del mese), previa prestazione di idonea garanzia qualora le somme iscritte a ruolo siano di ammontare superiore a 50.000 euro.

Conseguentemente, risulteranno rateizzabili, in linea di principio, tutte le tipologie di entrate riscosse mediante ruolo.

Dovrete, però, considerare che continueranno ad esservi delle categorie di crediti iscritti a ruolo per le quali non è possibile concedere la dilazione, ad es. per effetto di quanto previsto da disposizioni dell'ordinamento comunitario. E' il caso delle partite derivanti dai "tipi modello" RAS (cfr. le apposite avvertenze allegate alle relative cartelle di pagamento), iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate ai fini del recupero di agevolazioni dichiarate illegittime (in quanto considerate aiuti di Stato) dai competenti organi dell'Unione Europea.

Parimenti, dovranno essere considerati non dilazionabili, per ragioni di specialità della normativa di riferimento, i crediti la cui riscossione rientra nella fattispecie della "riscossione spontanea a mezzo ruolo", quale prevista dall'art. 32, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, vale a dire quella da effettuare a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento e quando la somma da iscrivere a ruolo è, già dall'inizio, ripartita in più rate su richiesta del debitore.

Non è, pertanto, rateizzabile il pagamento, tra l'altro, dei tributi locali inseriti nei c.d. "G.I.A." e nei ruoli rateizzati sin dall'origine (ad es., quelli emessi dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 24, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a seguito di rateazione delle somme richieste dallo stesso Istituto al debitore mediante "avviso bonario").

Al riguardo, la Capogruppo sta attivando, con i principali enti creditori, i contatti necessari all'identificazione delle categorie di crediti non dilazionabili. Nelle more del completamento di tale attività, ove sorgano dubbi in merito alla vigenza di norme speciali ostative alla concessione della rateazione, dovrete interpellare direttamente l'ente creditore.

Le notizie così ricevute circa la non rateizzabilità di determinati crediti dovranno essere comunicate ad Equitalia Servizi Spa, ai fini dell'alimentazione di un'apposita banca dati, fruibile da tutte le società del Gruppo.

Con riferimento alle somme iscritte a ruolo dall'I.N.P.S., Vi facciamo presente che tale istituto, con un suo messaggio del 14 marzo u.s., ha chiarito che le somme da esso iscritte a ruolo sono rateizzabili sia dagli agenti della riscossione ai sensi dell'art. 36, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 248/2007, in un numero massimo di 72 rate, sia dai suoi uffici, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, della legge 8 agosto 2002, n. 178, in un numero massimo di 60 rate.

Pertanto, il contribuente che intende pagare in modo dilazionato partite iscritte a ruolo dall'I.N.P.S. ha a sua disposizione una sorta di "doppio binario".

Quanto, infine, alle istanze di rateazione dei ruoli tributari presentate presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate prima dell'entrata in vigore della legge n. 31/2008, tale Agenzia ha comunicato di ritenere che, ai sensi delle disposizioni vigenti, il compito di evadere tali istanze spetta in via esclusiva alle società del Gruppo.

Ciò premesso, stiamo concordando con la stessa Agenzia delle Entrate modalità e tempistica di trasmissione delle istanze in parola e ci riserviamo, pertanto, di fornirvi successive informazioni in proposito.

In ogni caso, è evidente che tali richieste di rateazione (così come quelle precedentemente prodotte degli altri enti creditori) si considereranno presentate presso di Voi, ai fini della loro lavorazione, alla data di ricezione delle stesse da parte Vostra.

2. Trattazione delle istanze

Precisiamo, anzitutto che, in fase di accettazione a protocollo dell'istanza, dovrete far presente al contribuente la necessità di eleggere nella stessa

istanza un domicilio speciale valido ai fini del procedimento di dilazione. Naturalmente, tale domicilio potrà essere da Voi utilizzato esclusivamente per le comunicazioni degli atti relativi a tale procedimento che Vi dovesse essere impossibile trasmettere via fax o via mail, nonché per le notifiche di questi atti che non doveste riuscire ad effettuare a mani proprie presso i Vostri sportelli.

In secondo luogo, nell'ipotesi in cui il debitore risulti moroso per addebiti ulteriori rispetto a quelli di cui intende chiedere la rateazione, l'operatore di sportello dovrà informarlo dell'esistenza di tali ulteriori addebiti, facendogli presente che la dilazione può essere concessa esclusivamente per la totalità degli importi iscritti a ruolo residui per i quali è già scaduto il termine per il pagamento (60 gg. dalla data di notifica della cartella), al netto degli importi già versati.

Ciò, con l'eccezione dei ruoli I.N.P.S., per i quali, come evidenziato al punto n. 1, il debitore ha la possibilità di chiedere la dilazione allo stesso Istituto, anziché all'agente della riscossione. Tuttavia, il debitore iscritto a ruolo sia dall'I.N.P.S. che da altri enti creditori, per ottenere da Voi la dilazione delle restanti somme, dovrà documentarvi di avere chiesto la rateazione anche allo stesso I.N.P.S.

Comunque, il contribuente, se decaduto da una precedente dilazione, non potrà beneficiare di una nuova rateazione delle partite di ruolo con riferimento alle quali tale decadenza si è verificata e potrà ottenere la dilazione di ulteriori somme iscritte a suo carico nella sola ipotesi in cui effettui il pagamento in unica soluzione delle predette partite.

Soltanto in tal modo, infatti, potranno ritenersi sussistenti i presupposti necessari a permettere di ricostituire una valutazione di affidabilità del debitore decaduto dalla dilazione.

Se, poi, il contribuente che sta chiedendo la dilazione è iscritto anche in ruoli per i quali la relativa cartella di pagamento, pur se stampata, non è ancora stata notificata, dovrete rappresentare allo stesso contribuente questa circostanza ed invitarlo - sia pur senza effetti vincolanti - ad estendere a tali cartelle l'istanza di dilazione.

Dovrete, inoltre, informare il debitore che, se le somme da dilazionare superano l'importo di 50.000 euro, è necessaria la prestazione di una delle garanzie previste dalla legge (cfr. punto 3.3).

La presentazione dell'istanza di rateazione determina l'avvio di un procedimento amministrativo, disciplinato dalla legge 8 agosto 1990, n. 241, le cui disposizioni, per esplicita previsione dell'art. 1, comma 1-ter, si applicano anche ai soggetti privati che, come avviene per le società del Gruppo, sono preposti all'esercizio di attività amministrative.

Ne deriva che, a fronte della richiesta di dilazione, dovrete comunicare all'interessato l'avvio del relativo procedimento; la comunicazione dovrà contenere gli elementi indicati dall'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990, ivi compresi il termine di conclusione del procedimento (cfr. punto n. 4.1) ed i nominativi del responsabile di tale procedimento e del responsabile dell'adozione del provvedimento finale.

Nel caso di istanza presentata allo sportello, la comunicazione in parola dovrà essere consegnata al debitore contestualmente alla ricezione dell'istanza stessa, sia per assicurare la massima tempestività nella fornitura al cittadino delle necessarie informazioni, sia per contenere i costi di spedizione postale.

Naturalmente, nella fase di attivazione del servizio, ove abbiate difficoltà a fornire le indicazioni in parola all'atto della ricezione della richiesta, potrete inviare la comunicazione di avvio del procedimento in un secondo momento, in posta elettronica o via fax, qualora i dati necessari a tal fine siano stati inseriti nell'istanza; soltanto in mancanza di tali dati, dovrete procedere alla spedizione della comunicazione in posta ordinaria al domicilio speciale eletto dal debitore.

Se l'istanza viene presentata per posta, la comunicazione di avvio del procedimento dovrà, in ogni caso, essere inviata con la dovuta rapidità, anche in tal caso via fax o via mail, ove i relativi recapiti siano disponibili.

Quanto, poi, agli effetti della presentazione della richiesta di rateazione sulle procedure coattive, precisiamo che tale presentazione, in attesa del completamento dell'esame della richiesta stessa:

- non determinerà la revoca delle misure cautelari (fermi amministrativi ed ipoteche) precedentemente adottate;
- non inibirà l'adozione di nuove azioni cautelari;
- precluderà l'avvio di nuove azioni esecutive e sospenderà la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate. Ciò, ferma restando, tuttavia, la necessità di valutare, caso per caso, se questa sospensione sia suscettibile di provocare il rischio di un irreversibile pregiudizio della possibilità di riscuotere le somme iscritte a ruolo, ad es. a causa dell'imminente scadenza dei termini per fissare le vendite di beni mobili pignorati per un valore significativo rispetto all'ammontare del credito.

A questo proposito, peraltro, la presentazione dell'istanza di dilazione non farà venire meno, in capo al debitore moroso - per il ristretto tempo tecnico necessario all'esame dell'istanza di dilazione ed alla conclusione del relativo procedimento - la qualità di "soggetto inadempiente" ai fini di

cui all'art. 48-bis dei DPR n. 602/1973 e dei DM n. 40/2008, con la conseguenza che, ove lo stesso debitore sia beneficiario di un pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica (complessivamente denominate "soggetti pubblici"), questo pagamento verrà sospeso e le relative somme saranno oggetto di pignoramento presso terzi.

Ciò, in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato DM n. 40/2008 - trascorsi 30 gg. dalla segnalazione di morosità trasmessa ai predetti soggetti senza che si sia proceduto a tale pignoramento - gli stessi soggetti pubblici provvederanno a rimuovere la sospensione dell'erogazione delle somme da essi dovute ai debitori iscritti a ruolo morosi ed al conseguente pagamento a favore di questi ultimi.

In merito a quanto precede, riteniamo opportuno evidenziare che la presentazione dell'istanza di dilazione non può produrre effetti di indistinta e generalizzata preclusione allo svolgimento di attività di recupero coattivo, in quanto è necessario che il debitore si attivi prontamente per chiedere la dilazione.

Se è vero, infatti, che il legislatore ha rimosso il preesistente divieto di ottenere la dilazione successivamente all'inizio dell'azione esecutiva, è, d'altra parte, evidente che sul debitore grava, comunque, un onere di diligenza ad attivarsi tempestivamente per domandare la rateazione e che, qualora tale onere non venga assolto, lo stesso debitore si espone, per sua implicita scelta, al rischio di essere sottoposto a procedure di recupero coattivo.

Del resto, il debitore che si trova in una situazione di obiettiva difficoltà e che intenda assolvere in forma rateale il debito ha un congruo lasso di tempo a disposizione, prima dell'avvio delle azioni di recupero coattivo, per manifestare questa intenzione.

In effetti, tale lasso di tempo comprende non soltanto i 60 giorni dalla notifica della cartella, ma anche i tempi tecnici necessari per la lavorazione degli esiti delle notifiche delle stesse cartelle e per la predisposizione delle attività propedeutiche all'adozione delle misure cautelari o esecutive.

In tale contesto, la presentazione della richiesta di rateazione in un momento successivo a quello di svolgimento di atti espropriativi può assumere una connotazione dilatoria e non può consentirsi che, da tale presentazione, possa derivare un irreversibile pregiudizio per la realizzazione dei crediti pubblici iscritti a ruolo.

3. Criteri di esame dell'istanza

3.1. Indicazioni generali

Per qualunque importo venga richiesta la rateazione, dovrà, anzitutto, essere accertata l'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In proposito, sottolineiamo che - come rappresentato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15 del 2000 - la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" è quella in cui si trova il debitore che è nell'impossibilità di pagare in unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

Siffatta condizione è da ritenersi sussistente, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- carenza temporanea di liquidità finanziaria;
- stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi;
- precaria situazione reddituale.

Al riguardo, facciamo, comunque, riserva di fornirvi successive indicazioni, finalizzate a permettervi di individuare eventuali ulteriori casistiche di temporanee situazioni di obiettiva difficoltà.

Con riferimento, poi, al numero di rate in cui dilazionare il pagamento, dovrà essere accolta la richiesta formulata al riguardo nell'istanza, fermo restando il limite massimo (72) previsto dall'art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973. Tuttavia, il numero di rate dovrà essere stabilito tenendo conto di un ragionevole limite minimo di importo di ciascuna rata, limite che riteniamo di dover individuare in 100 euro, derogabile esclusivamente in particolari situazioni di comprovata indigenza.

In ogni caso, per gli importi fino a 2.000 euro, troveranno applicazione gli specifici criteri illustrati nel punto n. 3.2.

Il piano di ammortamento dovrà essere predisposto con il metodo "francese". Inoltre, l'importo della singola rata dovrà essere arrotondato all'euro (superiore o inferiore a seconda che superi o meno i 50 centesimi) e gli interessi dovranno essere calcolati:

- per i ruoli erariali, al tasso determinato ai sensi dell'art. 21, comma 1, del DPR n. 602/1973;
- per i ruoli degli enti pubblici previdenziali, al tasso fissato attualmente al 10% e di volta in volta comunicato da tali enti;
- per i restanti ruoli, al tasso comunicato da ciascun ente. Al riguardo, Equitalia Servizi Spa provvederà, non appena possibile, ad acquisire questi tassi, costituendo una banca dati centralizzata accessibile a tutte le altre società del Gruppo; nelle more del completamento di tale attività, dovrete acquisire l'informazione relativa alla misura degli interessi contattando direttamente il singolo ente creditore e comunicando tale informazione ad Equitalia Servizi Spa, al fine di agevolare la costituzione della predetta banca dati. Ove l'ente non fornisca riscontro alla Vostra richiesta, non potrete che assumere quale riferimento il tasso di cui al citato art. 21, comma 1, del DPR n. 602/1973.

Relativamente, poi, all'arco temporale di applicazione degli interessi di rateazione e, eventualmente, di quelli di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973, riteniamo che debbano trovare conferma le istruzioni a suo tempo fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 184 del 6 settembre 1999. Pertanto:

- se l'istanza di rateazione è presentata prima della scadenza del termine di pagamento della cartella, gli interessi per dilazione iniziano a decorrere dalla stessa data di scadenza. In tale ipotesi, dunque, non sono dovuti gli interessi di mora (le sanzioni civili di cui all'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999, nel caso di crediti di enti pubblici previdenziali);
- se, invece, l'istanza viene proposta dopo la scadenza dei termini di pagamento della cartella, tra la data di notifica della cartella e quella di presentazione dell'istanza si applicheranno gli interessi di mora (per i crediti degli enti pubblici previdenziali, le sanzioni civili di cui all'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999), mentre gli interessi di rateazione inizieranno a decorrere dal giorno di presentazione dell'istanza.

Ciò premesso, tutte le rate accordate dovranno essere dello stesso importo, fermo restando, tuttavia, che, contestualmente alla prima rata, dovranno essere pagati dal debitore, per il loro intero ammontare:

- gli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973 (per i crediti degli enti pubblici previdenziali, le sanzioni civili di cui all'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999);
- gli aggi di riscossione di cui all'art. 17, commi da 1 a 3-bis, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, sulle somme iscritte a ruolo residue, per la parte a carico del debitore;
- le spese per le procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 112/1999, calcolate tenendo conto, ai sensi dei punti nn. 18 e 19 della tabella A allegata al decreto dirigenziale 21 novembre 2000, anche delle spese di cancellazione dell'ipoteca iscritta anteriormente alla concessione della rateazione (se quest'ultima viene garantita con fideiussione o polizza fideiussoria - cfr. punto n. 4.2 - e, conseguentemente la stessa ipoteca viene cancellata) ovvero di quelle di iscrizione e cancellazione della nuova ipoteca eventualmente da iscrivere ex art. 77 del DPR n. 602/1973 a garanzia della rateazione (cfr. punto 3.3.2).

Tra le spese in argomento dovranno essere ricomprese anche quelle di iscrizione e di revoca del fermo amministrativo (di cui ai punti nn. 16 e 17 del decreto dirigenziale 21 novembre 2000) eventualmente iscritto ex art. 86 del DPR n. 602/1973 prima della presentazione dell'istanza di rateazione, poiché - come precisato al punto n. 4 - il pagamento della prima rata determinerà la revoca del fermo in parola;

- i diritti di notifica della cartella di pagamento di cui all'articolo 17, comma 7-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 112/1999.

In materia, infatti, non possono che essere confermate le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 15 del 26 gennaio 2000 e dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9 del 29 gennaio 2001 e con la circolare n. 52 del 1° ottobre 2003.

Precisiamo, infine, che le richieste di dilazione dovranno essere trattate in modo differenziato a seconda che l'entità del debito (al netto di eventuali pagamenti parziali) sia superiore o meno a 50.000 euro, soglia questa che dovrà essere determinata facendo riferimento all'ammontare delle somme iscritte a ruolo residue, senza computare interessi di mora, aggi di riscossione e spese esecutive.

Poiché si deve fare riferimento alle somme iscritte a ruolo residue, è consentito al contribuente debitore per un importo che eccede la soglia di 50.000 euro pagare in unica soluzione una parte del debito, in modo da ridurre lo stesso debito al di sotto di tale soglia di 50.000 euro e da chiedere la rateazione del residuo. In tal caso, non dovrà essere richiesta garanzia e l'istanza dovrà essere trattata in conformità a quanto indicato nel punto 3.2.

3.2 Importi fino a 50.000 euro

Per questa fascia di importo, non vi è obbligo di prestazione di garanzia, ma dovrà, comunque, essere accertata la situazione di temporanea

obiettiva difficoltà, salvo che per gli importi fino a 2.000 euro, per i quali la dilazione dovrà essere concessa, fino ad massimo di 18 rate, a semplice richiesta motivata di parte, al fine di agevolare l'adempimento da parte dei contribuenti in difficoltà debitori per importi di modesta entità.

Per gli importi tra 2.000 e 10.000 euro, poi, l'accertamento in parola dovrà essere effettuato in modo semplificato.

3.3 Importi superiori a 50.000 euro

In questa fascia di importo, una volta accertata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per accogliere le richieste di rateazione dovrete acquisire idonea garanzia in una delle seguenti forme, previste dall'art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973.

3.3.1 Polizza fideiussoria e fideiussione

Se il debitore intende ricorrere a questa opzione, deve prestare a Vostro favore, per l'intero periodo della dilazione aumentato di un anno, una garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da una banca, da uno dei confidi sopra citati o da un'assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

In proposito, dovrete fare riferimento - ovviamente con i necessari adattamenti - ai modelli allegati alla circolare n. 15 del 26 gennaio 2000 dell'Agenzia delle Entrate, tenendo conto che deve essere garantito un importo pari a quello complessivo del credito, vale a dire alla somma dell'ammontare iscritto a ruolo, degli interessi di mora, degli interessi di rateazione, degli aggi di riscossione, delle spese esecutive maturate a Vostro favore (come individuate al punto n. 3.1) e dei diritti di notifica della cartella di pagamento.

Relativamente alle garanzie in parola, evidenziamo che - al fine di porsi al riparo da eventuali tentativi di contraffazione - è assolutamente necessario provvedere al rigoroso controllo del documento fideiussorio, nel rispetto della circolare n. 46 del 10 giugno 1998 del Ministero delle Finanze e che, in particolare, deve sempre essere richiesta al fideiussore (più precisamente, alla sede legale della società che ha rilasciato la garanzia) la conferma dell'avvenuto rilascio della garanzia, da acquisire in forma scritta, anche via fax.

Inoltre, se la garanzia è costituita da una polizza fideiussoria, la legittimazione dell'impresa assicuratrice a rilasciare la polizza stessa dovrà essere oggetto delle specifiche verifiche illustrate nella circolare n. 14 del 13 aprile 2006 dell'Agenzia delle Entrate.

In merito, infine, alla possibilità di rilascio della fideiussione da parte di uno dei confidi di cui all'art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973, facciamo riserva di impartirvi istruzioni in una fase successiva. Al riguardo, stiamo interpellando, infatti, l'Agenzia delle Entrate, poiché, con riferimento ai confidi, una previsione analoga a quella di cui al citato art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973 è contenuta, in materia di rimborsi iva, nell'art. 38-bis del DPR n. 633/1972.

3.3.2 Ipoteca di cui all'art. 77 del DPR n. 602/1973

La garanzia può consistere anche nell'iscrizione di ipoteca, naturalmente di primo grado, sui beni immobili di proprietà del debitore, non gravati da formalità pregiudizievoli, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del DPR n. 602/1973, per il doppio del credito complessivo. Ciò, ovviamente, sempre che il valore di tali immobili, da determinarsi con il criterio catastale di cui all'art. 79, comma 1, dello stesso DPR n. 602 del 1973 sia pari almeno al doppio del credito complessivo.

In tal caso, il contribuente dovrà accettare formalmente che gli vengano addebitati, tra le spese esecutive che confluiscono nella prima rata, gli oneri di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca di cui al decreto dirigenziale 21 novembre 2000, tabella A, nn. 18 e 19.

Inoltre, se il debitore non provvede ad acquisire autonomamente e a consegnarvi il certificato ipocatastale rilasciato dall'Agenzia del Territorio relativo agli immobili da ipotecare (o idonea relazione notarile), dovrete addebitargli tra le spese esecutive da pagare contestualmente alla prima rata, sempre su sua formale autorizzazione, i costi, da Voi quantificati in anticipo, dello svolgimento delle attività necessarie a verificare quali sono le sue possidenze immobiliari.

Di tali circostanze dovrete informare il contribuente all'atto della presentazione dell'istanza di rateazione.

Nell'ipotesi in cui il debitore sia titolare di una pluralità di beni immobili il cui valore complessivo (determinato ai sensi dell'art. 79, comma 1, dello stesso DPR n. 602 del 1973) sia superiore al doppio del credito per cui procedete, i beni sui quali iscrivere ipoteca di primo grado dovranno essere individuati applicando il criterio esposto nella nota n. 5 del prospetto allegato alla direttiva DSR/NC/2007/012 del 5 luglio 2007, vale a dire sul bene/sui beni il cui valore catastale complessivo sia sufficiente (superandolo in misura pari almeno al valore del credito) ad assicurare la copertura dell'importo di cui allo stesso art. 77, comma 1, del DPR n. 602/1973.

Ove dei beni del contribuente siano stati da Voi già sottoposti ad ipoteca di primo grado anteriormente alla presentazione della richiesta di rateazione:

- se l'ipoteca è stata iscritta per un importo inferiore al doppio dell'attuale credito complessivo (perché dopo l'iscrizione ipotecaria il credito è

umentato di importo a causa della maturazione di nuovi interessi di mora e di nuove spese esecutive e, eventualmente, a causa della consegna di nuove partite di ruolo relative allo stesso debitore), dovrà essere iscritta una nuova ipoteca, per un importo pari al doppio della parte del credito complessivo maturata successivamente all'iscrizione della prima ipoteca. Naturalmente, si potrà procedere in tal modo soltanto nel caso in cui gli immobili del debitore liberi da ipoteche diverse da quella da Voi già iscritta abbiano un valore catastale pari almeno al doppio dell'attuale credito complessivo.

Nell'ipotesi in esame, comunque, su istanza del debitore, l'ipoteca già iscritta potrà essere sostituita da una garanzia fideiussoria a prima richiesta, prestata per un importo pari a quello del credito complessivo e conforme ai requisiti illustrati al punto 3.3.1;

- se l'ipoteca è stata iscritta su beni il cui valore catastale è inferiore al doppio del credito (perché il debitore, al momento dell'iscrizione ipotecaria, non era ancora proprietario di alcuni degli immobili attualmente di sua proprietà), dovrete iscrivere una nuova ipoteca, sempre di primo grado, in modo da sottoporre ad iscrizione ipotecaria beni immobili il cui valore catastale sia pari al doppio dell'attuale credito complessivo.

3.3.3 Ipoteca volontaria

Il debitore può ottenere la dilazione anche concedendo a Vostro favore, ex artt. 2821 ss. cod. civ., ipoteca volontaria di primo grado, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo sugli immobili, non gravati da formalità pregiudizievoli, di cui è proprietario esclusivo; ciò, per espressa previsione dell'art. 19, comma 1, terzo periodo, del DPR n. 602/1973.

L'ipoteca volontaria può anche essere concessa da un terzo, sempre su immobili che presentino le medesime caratteristiche.

In entrambi i casi, il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà deve farlo presente nella richiesta di rateazione ed allegare ad essa il certificato ipocatastale rilasciato dall'Agenzia del Territorio ovvero una relazione notarile dalla quale risulti che lo stesso contribuente è esclusivo proprietario degli immobili sui quali intende concedere ipoteca volontaria e che tali immobili non sono gravati da alcuna formalità pregiudizievole.

In conformità a quanto disposto dall'art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973, tale modalità di prestazione della garanzia sembra dovere essere preventivamente autorizzata dall'ente creditore.

In effetti, l'espressione "ufficio" contenuta nella norma citata sembra riferita all'ufficio che ha formato il ruolo. Sull'argomento stiamo, comunque, chiedendo il parere dell'Agenzia delle Entrate, nelle more del cui riscontro dovrete acquisire l'autorizzazione dell'ente creditore al rilascio di tale forma di garanzia.

Pertanto, se il contribuente chiede di poter garantire in questo modo la concessione della rateazione, dovrete trasmettere la sua istanza e tutta la necessaria documentazione a tale ufficio, pregandolo di decidere con urgenza se rilasciare o meno l'autorizzazione e facendo espressamente presente allo stesso ufficio che, in attesa della decisione, sono state sospese le azioni esecutive.

Se la dilazione viene chiesta per partite iscritte da un pluralità di enti, l'autorizzazione dovrà essere domandata, con queste modalità, a tutti gli enti con un carico superiore a 50.000 euro. L'art. 18 del d.lgs. n. 46 del 1999 stabilisce, infatti, che le disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/1973 (nel quale è contenuto il citato art. 19) si applicano alle entrate diverse dalle imposte sui redditi nel rispetto dell'autonomia del singolo ente creditore.

Qualora, poi, la somma dei carichi iscritti da una pluralità di uffici appartenenti al medesimo ente creditore superi 50.000 euro, l'autorizzazione andrà richiesta all'ufficio che ha iscritto la partita di ammontare più elevato, a prescindere dalla circostanza che tale partita sia di importo maggiore di 50.000 euro.

Se nessuno degli enti coinvolti ha carichi superiori a 50.000 euro, ma la somma dei vari carichi supera tale importo, non dovrà essere richiesta alcuna autorizzazione agli enti creditori e, una volta accertata la congruità del valore degli immobili sui quali viene offerta l'ipoteca volontaria di primo grado, potrete comunicare al debitore il Vostro consenso alla prestazione di tale forma di garanzia.

L'autorizzazione al rilascio di ipoteca volontaria dovrà essere comunicata al debitore, a tale scopo, dovrete contattare il debitore telefonicamente o via mail per concordare, ove possibile, la consegna a mano di tale comunicazione presso lo sportello.

Ai fini della determinazione del valore degli immobili, occorre, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, fare riferimento all'art. 52, comma 4, del DPR n. 131/1986 ovvero, in alternativa, su richiesta del debitore, alle risultanze di una perizia giurata di stima (cui si applica l'art. 64 c.p.c.), redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili.

Il contribuente che intenda avvalersi di tale facoltà dovrà, dunque, produrre la predetta perizia giurata, in mancanza della quale dovrete utilizzare il parametro del valore catastale.

Resta fermo che, come espressamente precisato dal più volte citato art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973, le spese della perizia e quelle di

iscrizione e cancellazione dell'ipoteca volontaria sono a carico del debitore.

Evidenziamo, infine, che l'ipoteca volontaria iscritta ex art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973, non è soggetta alla specifica azione revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare.

4. Conclusione del procedimento

4.1 Indicazioni generali

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, il procedimento avviato con la richiesta di rateazione deve essere obbligatoriamente concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Tale provvedimento dovrà essere notificato al debitore, indipendentemente dall'esito del procedimento; per esigenze di semplificazione gestionale e di celerità degli adempimenti, dovrete contattare il debitore telefonicamente o via mail per concordare, ove possibile, la consegna a mano presso lo sportello.

La notifica dovrà essere effettuata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ciò, in quanto, in mancanza di una diversa disposizione relativa ai procedimenti di rateazione gestiti dalle società del Gruppo, trova applicazione l'art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990.

4.2 Provvedimenti di accoglimento dell'istanza

E' indispensabile che nel provvedimento di rateazione la data di scadenza della prima rata sia fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

Se la rateazione viene accordata, al relativo provvedimento occorrerà allegare il piano di ammortamento. In tale provvedimento, inoltre, dovrà essere esposto l'importo delle somme di cui al punto n. 3.1 (interessi di mora, aggi di riscossione, spese esecutive e diritti di notifica della cartella) e dovrà essere chiaramente evidenziato che tali somme dovranno essere corrisposte unitamente alla prima rata.

Se la dilazione è stata concessa per importi superiori a 50.000 euro, nel provvedimento dovrà essere precisato esplicitamente che l'efficacia dello stesso è subordinata alla consegna da parte del debitore, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento:

a) nel caso di cui al punto n. 3.3.1, della prescritta fideiussione o polizza fideiussoria, sulla quale dovranno essere svolti tutti i controlli richiamati allo stesso punto n. 3.3.1;

b) nel caso di cui al punto n. 3.3.3, di certificato ipocatastale rilasciato dall'Agenzia del Territorio ovvero relazione notarile attestante l'avvenuta iscrizione, a Vostro favore, di ipoteca volontaria di primo grado.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14 del 13 aprile 2006, il predetto termine di dieci giorni è da considerare tassativo e non può essere prorogato. Pertanto, in ipotesi di inutile decorso di questo termine, il debitore, se lo ritiene, dovrà proporre una nuova istanza, che, però, diversamente dalla prima, non determinerà la sospensione delle azioni di recupero, che, quindi, potranno essere avviate o proseguite.

Se la rateazione è stata garantita con fideiussione e se, prima della concessione della stessa rateazione, era stata iscritta ipoteca ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 602/1973, tale ipoteca dovrà essere cancellata, naturalmente dopo la verifica della regolarità della garanzia. In questo caso, la specifica richiesta formulata dal contribuente nell'istanza di dilazione avrà, naturalmente, già determinato l'addebito a carico dello stesso, nella prima rata, delle spese di cancellazione ex tabella A, punto n. 19, del DD 21 novembre 2000.

Qualora la garanzia consista nell'ipoteca da Voi iscritta ex art. 77 del DPR n. 602/1973 (punto n. 3.3.2), il provvedimento di rateazione non dovrà contenere alcuna condizione sospensiva ed avrà, pertanto, immediata efficacia.

Relativamente ai ruoli erariali, dovrete, inoltre, trasmettere alla Ragioneria Provinciale dello Stato competente per territorio (nei casi sub a) e sub b), dopo che il provvedimento di dilazione è diventato efficace) il provvedimento di rateazione ed una comunicazione di maggiorazione del carico, contenente l'indicazione degli interessi di rateazione addebitati al contribuente e tutti i dati necessari al predetto ufficio per associare tale nuovo carico alle partite oggetto di dilazione; per individuare tali dati, potrete fare riferimento al contenuto dei provvedimenti di maggiorazione del carico finora ricevuti a seguito di dilazioni concesse dall'ente creditore.

In ogni caso, occorrerà, ovviamente, fornire all'ente creditore la notizia della concessione della rateazione nell'ambito dei flussi informativi ad esso trasmessi ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 112/1999.

In proposito, le competenti strutture della Capogruppo stanno esaminando le modifiche tecniche da apportare alle procedure informatiche attualmente in uso. Nelle more del completamento di tali modifiche, dovrete prestare la necessaria collaborazione alle sedi territoriali degli enti pubblici previdenziali che dovessero interpellarVi per avere informazioni sullo stato di richieste di rateazione riguardanti i loro crediti, ai fini dei

rilascio della dichiarazione unica di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Sottolineiamo, poi, che, a seguito del pagamento della prima rata, dovrete:

- rinunciare alle eventuali procedure esecutive avviate in precedenza;
- revocare il fermo amministrativo eventualmente iscritto ex art. 86 del DPR n. 602/1973 prima della presentazione dell'istanza di rateazione, previo inserimento nell'importo della prima rata (cfr., al riguardo, il punto n. 3.1) delle spese di iscrizione e di revoca di tale fermo;
- verrà meno, in capo al debitore moroso, la qualità di "soggetto inadempiente" ai fini di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e del DM n. 40/2008.

Se la rateazione non è assistita da garanzia reale o fideiussoria, perché relativa ad un importo non superiore a 50.000 euro, l'eventuale ipoteca iscritta anteriormente all'istanza dovrà essere mantenuta.

Vi precisiamo, poi, che, nelle rateazioni assistite da garanzia fideiussoria, su richiesta del contribuente, l'importo della garanzia potrà essere adeguato nel tempo all'entità del debito residuo garantito, in tal caso, dovranno essere eseguiti sul documento rilasciato dal fideiussore i controlli sopra menzionati alla lettera a).

Evidenziamo, infine, che - alla luce dei principi enunciati dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 9 del 2001 - qualora il contribuente ammesso alla dilazione versi in ritardo una rata successiva alla prima (il mancato tempestivo pagamento della prima rata determina, invece, la decadenza dal beneficio. Cfr. punto n. 5), sull'importo di tale rata sono dovuti:

- gli interessi di mora dalla data di scadenza della rata versata tardivamente;
- la differenza tra l'importo dell'intero aggio di riscossione spettante all'agente e quello pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, ove la dilazione sia stata richiesta prima della scadenza del termine di pagamento della cartella e, quindi, il debitore, abbia pagato nella prima rata l'aggio di riscossione nella predetta misura del 4,65%.

4.3 Provvedimenti di rigetto

L'eventuale rigetto dell'istanza di rateazione dovrà essere congruamente motivato, con l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, in rapporto alle risultanze dell'istruttoria (art. 3 legge n. 241/1990).

Sul punto, occorre considerare che anche l'accoglimento parziale (ad es., la concessione di un numero di rate inferiore a quello richiesto) costituisce un diniego parziale, che, in quanto tale, deve essere motivato.

Il provvedimento di rigetto, inoltre, dovrà essere preceduto da una comunicazione, inoltrata all'interessato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, contenente l'indicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dal giorno in cui l'interessato presenta eventuali osservazioni, per la cui proposizione è stabilito un termine di dieci giorni. Trascorsi inutilmente questi dieci giorni, il termine di conclusione del procedimento riprende comunque a decorrere.

Anche la comunicazione di cui all'art. 10-bis citato dovrà, come il provvedimento finale, essere notificata, se possibile a mani proprie presso lo sportello, altrimenti al domicilio speciale eletto dal debitore. Soltanto così, infatti, l'agente della riscossione potrà disporre della necessaria certezza sulla decorrenza del termine di dieci giorni per presentare le osservazioni contemplate dallo stesso art. 10-bis.

Dell'eventuale mancato recepimento delle osservazioni in questione (o, in alternativa, del silenzio mantenuto dal debitore a fronte della comunicazione inviata ex art. 10-bis della legge n. 241/1990) dovrà darsi atto nel provvedimento finale di rigetto, nel quale, inoltre, dovranno essere indicati il termine (60 giorni) e l'autorità (il Tribunale Amministrativo Regionale) cui è possibile ricorrere in via giurisdizionale.

5. Decadenza dalla rateazione

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del DPR n. 602/1973, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

In tal caso, inoltre, per espressa previsione legislativa (cfr. la lettera c) del citato art. 19, comma 3), il carico non può più essere rateizzato.

Al riguardo, è evidente che tale preclusione osta anche alla concessione della dilazione di una partita di ruolo, allorché il debitore sia decaduto, da una precedente rateazione, relativa alla medesima partita, accordata dall'ente creditore prima dell'entrata in vigore dell'art. 36, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 248/2007.

Quanto, poi, agli effetti di tale decadenza sull'eventuale richiesta di rateazione di ulteriori somme iscritte a carico dello stesso soggetto, rinviando a quanto precisato al punto n. 2.

Ciò premesso, a seguito del verificarsi della decadenza in parola, dovrete provvedere immediatamente alla ripresa dell'azione di recupero coattivo.

In proposito, ai fini della determinazione dell'importo da riscuotere, si dovrà tenere conto delle somme eventualmente già versate in modo dilazionato e - in conformità a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9 del 2001 - il debitore dovrà essere considerato in mora a partire dalla scadenza dell'ultima rata pagata e, pertanto, da tale data saranno dovuti gli interessi di mora sulla parte non ancora versata dell'importo iscritto a ruolo.

Naturalmente, nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione dovrà essere preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973.

Se la dilazione è stata garantita con fideiussione, considerato che si tratta di una garanzia a prima richiesta, dovrete privilegiare, ovviamente, la riscossione nei confronti del fideiussore rispetto a quella nei confronti del debitore.

Ai riguardo, Vi evidenziamo che, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, tale espropriazione può essere compiuta direttamente sulla base del ruolo oggetto di rateazione, senza dover instaurare un processo civile di esecuzione. Ciò, alla sola condizione che il garante non abbia adempiuto entro trenta giorni dalla notificazione, da parte Vostra, di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità dello stesso garante, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

In tale invito dovrete, altresì, inserire la data di decorrenza degli interessi di mora dovuti a seguito della decadenza dalla rateazione ed il tasso e l'ammontare giornaliero di tali interessi, per consentire al garante di calcolare agevolmente quanto dovuto fino alla data del pagamento.

In ogni caso, laddove il fideiussore risulti inadempiente, dovrete non soltanto procedere all'esecuzione forzata nei suoi confronti e/o nei confronti del debitore originario (la relativa obbligazione ha, infatti, carattere solidale), ma dovrete, altresì, comunicare tale inadempimento ad Equitalia Servizi Spa, che costituirà una banca dati centralizzata ed accessibile a tutte le società del Gruppo, che la dovranno consultare prima di accettare fideiussioni, per evitare l'acquisizione di garanzie rilasciate da soggetti rivelatisi inaffidabili.

A seguito della decadenza dalla rateazione, dovrete, poi, comunicare all'ente creditore (per i ruoli erariali, anche alla Ragioneria Provinciale dello Stato competente per territorio) il discarico degli interessi di rateazione non riscossi. Tale comunicazione dovrà contenere gli elementi identificativi indicati nel punto n. 4 con riferimento all'analoga comunicazione di maggiorazione del carico.

Della decadenza dalla dilazione l'ente creditore dovrà, comunque, essere informato attraverso i flussi informativi da trasmettergli ex art. 36 del d.lgs. n. 112/1999.

Vi facciamo, infine, presente che - per le rateazioni garantite da ipoteca volontaria iscritta su un bene immobile il cui valore è stato determinato sulla base di una perizia giurata di stima (cfr. punto 3.3.3) - ai sensi dell'art. 19, comma 1, quinto periodo, del DPR n. 602 del 1973, si applica a tale perizia l'art. 64 c.p.c., relativo alla responsabilità penale del consulente tecnico.

Pertanto, ove nel corso dell'espropriazione di tale immobile - avviata a seguito della decadenza del debitore dalla rateazione - rileviate che la predetta perizia giurata di stima è falsa o mendace (cfr. art. 373 cod. pen.), dovrete immediatamente segnalare tale circostanza alla competente Autorità Giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di responsabilità penale nei confronti del perito che l'ha redatta.

Naturalmente, analoga segnalazione dovrà essere trasmessa anche laddove la circostanza in parola emerga in un momento antecedente a quello dell'eventuale decadenza dal beneficio della dilazione.

Laddove poi, riscontriate che, nell'ambito della procedura di rateazione, il debitore abbia compiuto alienazioni simulate ovvero altri atti fraudolenti che integrano la fattispecie di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dovrete provvedere ai conseguenti adempimenti per far valere la responsabilità penale dello stesso debitore.

Distinti saluti